

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la legge sul promovimento ed il coordinamento
delle colonie di vacanza

(dell'8 febbraio 1973)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Abbiamo il pregio di presentarvi il messaggio con il quale si propone e si motiva l'adozione del disegno di legge concernente il promovimento ed il coordinamento delle colonie di vacanza.

Il messaggio che ci occupa ripropone un tema che è già stato presentato dal Consiglio di Stato con il messaggio del 16 dicembre 1966 e che ha dato origine all'inserimento nella legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 dei seguenti articoli: 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies e 19 bis, adottati dal Gran Consiglio il 4 febbraio 1969.

Con l'aggiunta di questi articoli, il legislatore intendeva promuovere un aumento del numero dei posti a disposizione per soggiorni in colonia di montagna ed al mare dei ragazzi e l'ammodernamento delle strutture esistenti che erano ritenute ampiamente inadeguate, per la presenza di dormitori eccessivamente affollati, la grossa carenza di servizi igienici, la mancanza di alloggi sufficientemente spaziosi per il personale.

I. ORDINAMENTO VIGENTE

Si deve preliminarmente rilevare che questi articoli della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, non hanno contribuito in modo sostanziale a promuovere la costruzione di nuove colonie, nè l'ammodernamento di quelle che esistevano prima della sua entrata in vigore.

Osserviamo che analoghe leggi di sussidiamento quali quella ospedaliera, il decreto in favore della costruzione di istituti destinati a persone anziane e la legge per la protezione della maternità e dell'infanzia per quanto attiene agli istituti per debili mentali, casi sociali e caratteriali, hanno trovato ben più vasta applicazione.

Bisogna quindi ricercare i motivi che hanno determinato il mancato ricorso, da parte di enti pubblici e di enti privati, alle norme di sussidiamento delle colonie.

La ragione principale si fonda sul fatto che, diversamente dagli altri istituti, le colonie hanno un periodo di occupazione, e quindi di introito di rette, di soli pochi mesi all'anno e devono per contro far fronte a costi fissi di gestione, in particolare per oneri del capitale investito, che si protraggono per tutto il corso dell'anno.

Non è quindi con un sussidio minimo del 30 o in casi particolari del 40 % che gli enti da cui dipendono le colonie possano procedere a nuove costruzioni o ad ammodernamenti. Questa difficoltà negli ultimi anni si è ancora accresciuta a dipendenza della continua evoluzione degli interessi ipotecari. E' opportuno riassumere brevemente le norme fondamentali del vigente ordinamento:

lo Stato eroga un sussidio del 30 o del 40 % sulla spesa preventivata per l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento o l'ampliamento di edifici destinati a colonie di vacanza ;

lo Stato può inoltre prestare garanzia per l'acquisizione del capitale fino ad un massimo del 75 % della spesa preventivata ;

per le colonie marine il Cantone eroga, in sostituzione di un sussidio globale, un contributo annuo del 2 % del capitale investito per un periodo ventennale.

Dall'entrata in vigore della legge (4 febbraio 1969) si è proceduto al riammodernamento di due sole colonie montane, quella sita a Mogno di proprietà dell'Associazione colonie climatiche, Don Guggia di Pazzalino, alla quale si è erogato un sussidio di Fr. 254.400,— pari al 40 % della spesa sussidiabile di Fr. 636.000,—, e quella sita a Prato Leventina di proprietà dell'Associazione per la gioventù e beneficenza parrocchiale di Ascona a cui è stato erogato un sussidio di Fr. 65.100,— pari al 35% della spesa sussidiabile di Fr. 186.000,—. La colonia di Igea Marina di proprietà della Camera del Lavoro ha pure beneficiato di un sussidio di Fr. 1.920,— all'anno per un periodo ventennale, per attuare delle opere di protezione dei fabbricati contro le intemperie del mare.

Si può quindi affermare in base ai decreti legislativi accolti dal Gran Consiglio che questa legge non ha migliorato le condizioni logistiche nelle colonie, nè aumentato in modo essenziale la ricettività per i soggiorni montani o marini dei ragazzi.

Questa staticità quasi assoluta è confermata dal limitato aumento registrato nell'erogazione del sussidio ricorrente che viene versato dallo Stato in virtù dell'art. 10 della stessa legge (Fr. 2,— al giorno di presenza in colonia di bambini in età scolastica).

Si sa invece che il bisogno attuale è nettamente aumentato, a un punto tale da obbligare gli enti promotori delle colonie ad operare una selezione nelle ammissioni.

II. DISPONIBILITA' ATTUALE NEL CANTONE

Le colonie di vacanza nel Cantone Ticino riconosciute a mente dell'art. 10 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, sono, secondo i dati del 1971, 44 di cui 9 marine e 35 montane, ospitanti complessivamente 5.323 bambini in più turni.

Nel primo anno di applicazione dell'art. 10 della legge citata, 1963, il Cantone versò quale sussidio ricorrente Fr. 253.714,— a favore di 4.301 ragazzi iscritti ai diversi turni delle colonie ; nel 1964 Fr. 277.442,— a favore di 5.075 ragazzi ; nel 1965 Fr. 291.522,— a favore di 5.107 ragazzi ; nel 1969 Fr. 297.148,— a favore di 5.300 ragazzi ; nel 1970 Fr. 283.210,— a favore di 5.044 ragazzi e nel 1971 Fr. 288.408,— a favore di 5.323 ragazzi.

III. DEFINIZIONE E SCOPI DELLA COLONIA

La colonia nasce verso il 1750 come atto di carità per il recupero fisiologico dei fanciulli poveri.

Questa nuova struttura esprime essenzialmente un moto di generosità caratterizzato dall'aspetto caritatevole e non pedagogico.

Verso la fine del secolo, la colonia inizia ad assumere un aspetto di aiuto sociale indirizzato alle classi meno abbienti per poi tendere, grazie alle nuove scoperte pedagogiche, ad avere caratteristiche sempre più rispondenti alle esigenze del ragazzo, come momento di educazione sociale da affiancare alla famiglia.

Nell'organizzazione attuale della vita sociale e familiare che crea il bisogno ai genitori di essere impegnati in una attività lucrativa fuori casa, nella situazione urbanistica di oggi delle città in cui il ragazzo non trova più spazio

necessario per una vita all'aperto, la colonia, sia marina che montana, rappresenta una struttura essenziale per il recupero e lo sviluppo psico-fisico dell'infanzia.

Considerato come la colonia sia alla portata di tutti gli strati sociali, essa costituisce una istituzione operante nell'ambito dell'educazione popolare ed appare indispensabile come integrazione all'educazione familiare e scolastica. Gli scopi primi della colonia di vacanza sono quelli di consentire al ragazzo di vivere un'esperienza di convivenza, favorendo lo sviluppo della sua personalità, preparandolo ad una vita sociale attiva e generosa attraverso il gruppo. E' nella vita collettiva che il ragazzo riesce a trovare la sua vera identità e in seguito a responsabilizzarsi socialmente.

Un altro scopo della colonia di vacanza e non di minore importanza è quello di recuperare il valore del contatto con la natura, ricreando una vita fisica normale e naturale.

IV. ESIGENZE STRUTTURALI E ORGANIZZATIVE DELLA COLONIA

Per rispondere allo scopo e alla funzione di sviluppo libero e globale della personalità del ragazzo, nel quadro di un'organizzazione comunitaria che si svolge in un ambiente naturale, stimolante e salubre, la colonia moderna deve evitare le grosse concentrazioni di ospiti. Gli ambienti devono consentire la creazione di gruppi famiglia, dove il ragazzo può trovare, in rapporti armoniosi con coetanei ed adulti, sicurezza ed equilibrio nei suoi bisogni affettivi.

Dovranno perciò essere evitati i grandi cameroni, i servizi igienici eccessivamente raggruppati, i refettori immensi, nei quali la vita del ragazzo o significa rinuncia costante alle sue esigenze o prevaricazione sugli altri e diventa perciò elemento diseducativo e di inibizione.

La vita collettiva degli ospiti ha bisogno di trovare nella colonia larghi spazi all'aperto e all'interno, per il gioco, per le attività manuali e di espressione che liberano la fantasia del ragazzo e lo sappiano educare nel contempo ad accettare la personalità dei compagni e ad utilizzarne la collaborazione.

Considerato come la colonia sia strumento per il miglioramento della salute degli ospiti, i suoi edifici devono avere un'attrezzatura logistica e sanitaria adeguata, che consenta la massima pulizia, il rispetto di ogni norma igienica e l'adozione di misure profilattiche e di cura.

Il momento educativo, che la colonia rappresenta nella vita del ragazzo, deve essere ovviamente interpretato dagli adulti che ne assumono la guida e la sorveglianza. La vita in colonia non può rappresentare per i responsabili una vacanza, ma significa invece impegno educativo, vigilanza costante, osservazione attenta, disponibilità affettiva, essa richiede perciò negli adulti capacità pedagogiche ed organizzative.

Per poter svolgere in modo completo questo impegno educativo, gli adulti presenti in colonia devono poter disporre di alloggi che assicurino un riposo adeguato, e di attrezzature comunitarie che ne sostengano l'attività.

A questo proposito non bisogna dimenticare che la colonia si regge sull'attività semi-volontaristica di insegnanti, di studenti, di giovani in genere, le cui prestazioni devono essere valorizzate da ambienti adeguati.

Questi giovani devono inoltre beneficiare di possibilità di aggiornamento, di perfezionamento dei metodi educativi, possibilità, che, se offerte e utilizzate convenientemente, contribuiscono a creare dei quadri dirigenti stabili.

V. ORDINAMENTO PROPOSTO

Coscienti del fatto che le colonie nel Cantone non rispondono ai requisiti sopra citati, il Consiglio di Stato, il 9 marzo 1971, ha istituito una speciale Commissione alla quale ha affidato il compito di elaborare le indicazioni tecniche per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle colonie

di vacanza, in vista di perfezionare e completare l'azione di sussidiamento. Questa Commissione rassegnò un documentato e chiaro rapporto sulle funzioni e l'impostazione delle colonie e sulle necessarie strutture edilizie e tecniche delle medesime.

Il Dipartimento delle opere sociali, sulla scorta di questo rapporto, elaborò allora un disegno di legge che sottopose per consultazione alla Commissione stessa ed ai seguenti enti :

- Associazione dei Centri e metodi di educazione attiva (CEMEA)
- Associazione ticinese istituti per minorenni (ATIM)
- Associazione genitori ed amici dei bambini bisognosi di educazione speciale
- Associazione delle colonie
- Sindacati Cristiano sociale
- Sindacati della Camera del Lavoro
- Sindacati Liberi
- Sindacati Indipendenti Ticinesi
- Sezione medico-psicologica
- Servizio sociale cantonale.

Il disegno di legge, che qui presentiamo, accentua, rispetto alle norme legislative in vigore :

a) il compito di promovimento che si attua attraverso :

1. *la maggiorazione* dal 30 al 50 % del massimo del sussidio concesso per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle colonie di vacanza riconosciute, site nel Cantone o in altri Cantoni.

Detto massimo sarà elevato al 60 % qualora la colonia avrà strutture logistiche educative tali da poter ospitare nel periodo scolastico allievi delle scuole pubbliche oppure quando è proprietà di Consorzi o Comuni ;

2. *la maggiorazione* dal 2 al 2,5 % del contributo annuo concesso per 20 anni sul capitale investito per l'acquisto del terreno, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle colonie di vacanza al mare riconosciute, alle quali sarà pure erogato il sussidio massimo del 50 % per l'acquisto delle attrezzature e dell'arredamento ;
3. *l'estensione* del sussidio nel massimo sopraindicato, per l'acquisto del terreno necessario, delle attrezzature e dell'arredamento ;
4. *l'istituzione* del sussidio ricorrente di Fr. 5,— il giorno per ogni minorenne ospitato in colonia ;
5. *la concessione* di un sussidio fino al massimo di Fr. 7,— il giorno per i soggiorni di vacanza che si svolgono secondo le direttive stabilite da questa legge cui partecipano minorenni bisognosi di cure speciali.
L'appoggio finanziario dello Stato così com'è previsto può favorire l'organizzazione di soggiorni per piccoli gruppi di minorenni (debili, caratteriali) per ospitare i quali non sia necessaria la costruzione di una colonia ;
6. *l'attribuzione* di sussidi, di assegni di studio e prestiti per la formazione e il perfezionamento del personale delle colonie di vacanza.

E' evidente che per svolgere la sua funzione educativa la colonia abbisogna di quadri dirigenti e di personale che abbiano un'adeguata preparazione nei metodi e nei mezzi educativi.

Si fa osservare che un'attività di formazione del personale per le colonie è già stata svolta nel quadro della legge per la protezione della maternità

e dell'infanzia con i sussidi erogati per l'organizzazione dei corsi CEMEA. Estrae le colonie dagli istituti considerati dalla suddetta legge è necessario che questa attività di formazione di essenziale importanza trovi il suo spazio e il suo appoggio nella nuova legge;

b) il compito di coordinamento che si esprime :

1. nell'emanazione di norme relative alle strutture edilizie, all'organizzazione interna, al numero e alla qualificazione del personale, al numero massimo degli ospiti nelle colonie ;
2. nell'azione di riconoscimento e di vigilanza delle colonie da realizzarsi, quest'ultima con l'approvazione annuale delle rette e dei conti di esercizio e dei bilanci patrimoniali.

Il disegno di legge prevede che al Dipartimento competente sia affiancata una Commissione nominata dal Consiglio di Stato e chiamata a dare il suo avviso su ogni questione riguardante il promovimento e il coordinamento delle colonie.

Tali sussidi appaiono giustificati, considerato il breve periodo del funzionamento annuale delle colonie, rispettivamente di introito delle rette, e la necessità di situare l'ammortamento del capitale investito entro breve periodo.

A queste necessità si aggiunge quella di disporre nelle colonie di quadri dirigenti stabili e di personale qualificato le cui prestazioni dovranno essere convenientemente retribuite.

Nell'intento di evitare che le spese di investimento per il miglioramento degli edifici e per il perfezionamento dell'attività della colonia portino ad una forte maggiorazione delle rette in una misura non sopportabile dalla maggior parte delle famiglie, proponiamo al Gran Consiglio di accogliere interamente gli aumenti dei sussidi proposti.

La mozione presentata il 22 marzo 1965 dagli onorevoli Nessi e confirmatari, che propone il riconoscimento di un contributo ai minorenni in età prescolastica che partecipano alle colonie di vacanza, è evasa essendo accolta dal disegno di legge allegato (art. 5).

Per quanto attiene al sussidio ricorrente si prevede che la spesa a carico dello Stato aumenterà di circa Fr. 450.000,— annui.

Al sussidio ricorrente è da prevedere l'aggiunta di oneri a carico dello Stato per la costruzione di nuovi fabbricati e il miglioramento di quelli esistenti e per la formazione del personale.

Questi oneri non sono attualmente valutabili.

Le norme vigenti concernenti il sussidiamento delle colonie di vacanza consegnate nella legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, devono essere abrogate o modificate.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

LEGGE
sul promovimento e il coordinamento
delle colonie di vacanza

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 8 febbraio 1973 n. 1882 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capo I

**PROMOVIMENTO E COORDINAMENTO
GENERE E MISURE DEI SUSSIDI**

Art. 1

Scopo
della legge

¹ Lo Stato promuove e coordina mediante la concessione di sussidi:

- a) la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle colonie di vacanza riconosciute;
- b) il finanziamento delle spese di esercizio delle colonie di vacanza riconosciute;
- c) il finanziamento delle spese per soggiorni di vacanza promossi da enti pubblici e privati in conformità delle disposizioni di questa legge;
- d) la formazione e il perfezionamento del personale.

² I sussidi sono concessi secondo le direttive del Consiglio di Stato.

Art. 2

Riconoscimento
di colonie di
vacanza

¹ Il Dipartimento competente riconosce le colonie di vacanza che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) accolgono minorenni nel rispetto della libertà di credenza, di nazionalità, di coscienza o altri;
- b) dispongono di personale direttivo, educativo e di cura in numero sufficiente avente i necessari requisiti morali e professionali richiesti dall'attività svolta dall'istituto;
- c) dispongono di locali e attrezzature idonee.

² Il Dipartimento competente riconosce la conformità delle colonie di cui al precedente capoverso alle disposizioni di questa legge.

³ Per le colonie di vacanza di nuova creazione la domanda di riconoscimento deve essere preventivamente presentata al Dipartimento competente.

⁴ Contro le decisioni del Dipartimento competente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 3

Sussidi:
a) per le colonie
montane

¹ Lo Stato concede sussidi:

- a) per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento delle

colonie di vacanza riconosciute dallo Stato site nel Cantone sino ad un massimo del 50 % della spesa di preventivo ;

- b) per l'acquisto del terreno necessario alla costruzione, all'ampliamento e all'ammodernamento, e per l'acquisto delle attrezzature e dell'arredamento, sino ad un massimo del 50 % della spesa di preventivo ;
- c) per l'ammodernamento delle colonie di vacanza riconosciute, site in altri Cantoni, purchè i lavori di ammodernamento non comportino un aumento di posti-letto, sino ad un massimo del 50 % della spesa di preventivo.

² Il sussidio può essere aumentato del 10 % per colonie comunali o consortili oppure quando hanno strutture educative e logistiche tali da poter essere messe a disposizione di scuole pubbliche nel periodo scolastico oppure se rivestono, per utilizzazione o specializzazione, un carattere di particolare interesse pubblico.

³ I sussidi sono deliberati dal Consiglio di Stato per un importo sino a Fr. 100.000,— e dal Gran Consiglio per un importo superiore.

Art. 4

¹ Per l'acquisto del terreno e sulla spesa preventiva per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle colonie di vacanza al mare riconosciute il Cantone versa un contributo annuo sino al 2,5 % del capitale investito per un periodo di 20 anni.

b) per le colonie al mare

² Viene pure concesso un sussidio sino ad un massimo del 50 % per l'acquisto delle attrezzature e dell'arredamento.

³ I sussidi sono deliberati dal Consiglio di Stato per un importo sino a Fr. 6.000,— l'anno e dal Gran Consiglio per importi superiori.

Art. 5

Per garantire un regolare esercizio e un efficiente funzionamento alle colonie di vacanza riconosciute dallo Stato, il Consiglio di Stato concede un sussidio fisso di Fr. 5,— il giorno, per ogni minorenni ospitato.

c) per l'esercizio

Art. 6

Il Consiglio di Stato può concedere un sussidio fino al massimo di Fr. 7,— il giorno per ogni minorenni bisognoso di particolare cura che partecipi a soggiorni di vacanza conformi alle direttive stabilite da questa legge.

d) per i soggiorni d'vacanza

Art. 7

Il Consiglio di Stato concede sussidi, assegni di studio e prestiti per la formazione e il perfezionamento del personale delle colonie di vacanza.

e) per la formazione e il perfezionamento del personale

Art. 8

Nel commisurare il sussidio di cui agli art. 3 e 4 devono essere tenuti in considerazione l'ubicazione dell'edificio, la possibilità di utilizzazione dello stesso per altri scopi d'interesse pubblico, la potenzialità finanziaria dei Comuni e dell'ente proprietario privato.

Commisurazione del sussidio

Art. 9

¹ Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di edifici destinati a colonie di vacanza riconosciute, il Cantone può

Garanzia dello Stato

prestare garanzia per l'ottenimento del capitale necessario fino al massimo della spesa preventivata, dedotto il sussidio.

² La garanzia è concessa per decisione del Consiglio di Stato fino all'importo di Fr. 200.000,—; del Gran Consiglio per importi superiori.

Capo II

COMMISSIONE - REQUISITI DELLE DOMANDE DI SUSSIDIAMENTO

Art. 10

Commissione
per le colonie
di vacanza

¹ Il Consiglio di Stato nomina ogni quadriennio una Commissione per le colonie di vacanza.

² La Commissione è organo consultivo del Dipartimento competente: in particolare essa è chiamata a dare il suo avviso su ogni questione riguardante il coordinamento e il sussidiamento delle colonie di vacanza.

³ Le competenze e il funzionamento della Commissione sono ulteriormente precisati dal regolamento di applicazione della legge.

Art. 11

Requisiti delle
domande di
sussidiamento

Il regolamento di applicazione della legge stabilisce i termini di presentazione delle domande di sussidiamento e la documentazione necessaria.

Capo III

VIGILANZA DELLA GESTIONE - REQUISITI DELLE DOMANDE DI SUSSIDIO

Art. 12

Vigilanza

Il Dipartimento competente esercita la vigilanza sull'applicazione di questa legge.

Art. 13

Approvazione
dei bilanci;
direttive
contabili

¹ I conti di esercizio e i bilanci patrimoniali delle colonie di vacanza riconosciute e sussidiate secondo questa legge devono essere sottoposti annualmente all'approvazione del Dipartimento competente.

² Il Dipartimento può ordinare le opportune verifiche e revisioni e dare istruzioni di ordine contabile e statistico.

Art. 14

Approvazione
delle rette

Le rette delle colonie di vacanza riconosciute secondo questa legge devono essere preventivamente approvate dal Dipartimento competente.

Art. 15

Altri obblighi:
a) in generale

Nel decreto che concede i sussidi, il Consiglio di Stato, rispettivamente il Gran Consiglio, possono stabilire misure speciali, specie in considerazione dell'ammontare del sussidio, dell'interesse pubblico che riveste la colonia di vacanza riconosciuta e della natura giuridica dell'ente da cui dipende.

Art. 16

¹ Il Consiglio di Stato può emanare norme relative alle strutture edilizie, all'organizzazione interna, al numero ed alla qualificazione del personale, al numero massimo degli ospiti delle colonie di vacanza riconosciute. **b) in particolare**

² La concessione dei sussidi è subordinata al rispetto di tali norme.

Capo IV

GARANZIE - RESTITUZIONE DEI SUSSIDI
NORME FINALI

Art. 17

¹ A garanzia dei sussidi concessi in base a questa legge può essere chiesta l'iscrizione di una ipoteca legale, giusta l'art. 836 del Codice civile svizzero, per la durata di 20 anni dal giorno della concessione del sussidio, sull'immobile sussidiato o in cui sono situate le attrezzature sussidiate. **Ipoteca legale**

² L'ipoteca è privilegiata e prevalente su ogni altro pegno immobiliare ed è soggetta all'iscrizione a Registro fondiario.

³ Allo scopo di favorire il credito ipotecario, a richiesta motivata del proprietario dell'immobile ipotecato, il Consiglio di Stato può concedere la postergazione dell'ipoteca legale così istituita.

⁴ Decorso il periodo di 20 anni, lo Stato provvede a chiedere la cancellazione dell'ipoteca.

Art. 18

Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento di una colonia qualora venissero a mancare le condizioni stabilite dalla legge, oppure in caso di grave irregolarità nella gestione. **Revoca del riconoscimento**

Art. 19

¹ Il Consiglio di Stato, entro 20 anni dalla concessione, ordina la restituzione di tutti i sussidi, dedotto il 5 % della somma per ogni anno d'esercizio: **Restituzione di sussidi ; ricorso**

- a) quando il sussidio sia stato ottenuto con motivazione infondata, inveritiera o con documentazione falsa ;
- b) quando il sussidio sia stato usato per uno scopo diverso da quello per cui fu concesso ;
- c) quando il beneficiario non si attiene alle disposizioni di questa legge o alle condizioni particolari fissate in base ad essa ;
- d) quando le colonie di vacanza riconosciute vengono destinate ad altro scopo o alienate.

² Contro la decisione che ordina la restituzione dei sussidi l'interessato può ricorrere al Tribunale amministrativo.

³ E' riservata l'azione penale.

Art. 20

Il riconoscimento della colonia ed i sussidi per l'esercizio di cui all'art. 5, e per l'acquisto delle attrezzature e dell'arredamento di cui all'art. 3 capoverso 1, lettera b), sono concessi alle colonie di vacanza esistenti che rispondono alle condizioni di cui all'art. 2 lettere a) e b) a decorrere dall'entrata in vigore di questa legge **Norme transitorie : a) riconoscimento ; sussidio per l'esercizio e le attrezzature**

e per un periodo di cinque anni consecutivi, ritenuto che entro siffatto termine esse debbano adeguarsi anche ai requisiti posti dall'art. 2 lettera c).

Art. 21

Norme di
applicazione

Il Consiglio di Stato stabilisce le norme di applicazione della legge; esso designa il Dipartimento competente.

Art. 22

Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell'entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

che modifica la legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 8 febbraio 1973 n. 1882 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Gli art. 10, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963, sono abrogati.

Art. 2. — L'art. 16 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963, è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 16

g) riconoscimento di istituti privati

¹ Il Dipartimento delle opere sociali riconosce un istituto privato alle seguenti condizioni :

- a) all'impegno di accogliere in relazione al sussidio ottenuto e nel rispetto della libertà di coscienza e di credenza le persone designate dal Dipartimento, per le quali sono applicabili gli art. 5, 6 e 8 della presente legge ;
- b) alla presenza di personale direttivo, educativo e di cura in numero sufficiente e avente i necessari requisiti morali e professionali richiesti dall'attività svolta dall'istituto ;
- c) all'idoneità di locali e attrezzature per il soggiorno, la cura, le attività educative, ricreative e di preparazione professionale degli ospiti.

² Per gli istituti di nuova creazione la domanda di riconoscimento dev'essere preventivamente presentata al Dipartimento delle opere sociali.

³ Contro le decisioni del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 3. — Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell'entrata in vigore.